CAMERA DEI DEPUTATI N. 3021-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **CANTALUPO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(PELLA)

nella seduta dell'8 luglio 1957

—

Ratifica ed esecuzione del Trattato firmato in Lussemburgo il 27 ottobre 1956 che apporta modifiche al Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio del 18 aprile 1951

Presentata alla Presidenza il 13 novembre 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È superfluo ricordare che, alla data del 18 aprile 1951, firma del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la questione dello *status* definitivo della Saar era ancora in sospeso. In attesa che tale *status* fosse definito, la Saar era collegata economicamente con la Francia da una unione doganale e monetaria.

Pertanto il Trattato istitutivo della C. E. C. A. aveva regolato come segue l'appartenenza della Saar alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio:

a) all'articolo 79 si dava atto che, « per quanto concerne la Saar, al presente Trattato sono collegate le lettere scambiate tra il Governo della Repubblica Federale tedesca e il Governo della Repubblica francese »; con tale scambio di lettere i Governi interessati si accordavano sul principio che la firma del Trattato istitutivo della C.E.C.A. non pregiudicava in alcun modo il regolamento definitivo della questione sarrese, e che tale regolamento definitivo sarebbe stato effettuato attraverso la stipulazione del « Trattato di Pace o di un Trattato che ne tenga le veci »;

b) in considerazione dello statuto provvisorio vigente per la Saar alla data del 18 aprile 1951, e in considerazione del collegamento economico allora vigente tra la Saar e la Francia, a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 21 del Trattato istitutivo della C. E. C. A., « i rappresentanti della po-

polazione sarrese » erano quindi « compresi tra il numero dei delegati attribuiti alla Francia », in seno all'Assemblea Comune della C. E. C. A.;

c) per effetto del definitivo regolamento della questione sarrese, avvenuto al Lussemburgo il 27 ottobre 1956 attraverso la firma del Trattato con cui Francia e Germania riconoscono l'appartenenza definitiva della regione della Saar alla Repubblica Federale tedesca, si è resa necessaria l'abrogazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 21 del Trattato istitutivo della C. E. C. A.;

d) per gli stessi motivi di cui al precedente punto *c*) si è reso necessario modificare, all'articolo 28 del Trattato istitutivo della C. E C. A., le condizioni richieste per ritenere acquisiti vuoi il « parere conforme » vuoi le « decisioni » di competenza del Consiglio Speciale di Ministri della C. E. C. A.

In altri termini, si prevedeva che, a costituire la maggioranza sia assoluta sia relativa in seno al Consiglio, dovesse partecipare il voto del rappresentante di uno Stato che conseguisse « almeno il 20 per cento del valore totale delle produzioni di carbone e di acciaio della Comunità ». Con il passaggio della regione sarrese a far parte, a tutti gli effetti, della Repubblica Federale di Germania Occidentale, si è reso necessario modificare il testo dell'articolo 28 del Trattato istitutivo, sostituendo alle parole « 20 per cento » le parole « un sesto ».

Con tale modifica le condizioni richieste per la particolare qualificazione della maggioranza in seno al Consiglio Speciale dei Ministri (in relazione alla validità dei « pareri conformi » e delle « decisioni » adottate dallo stesso Consiglio) risultano modificate nel senso sopradetto. Come è evidente, affinché la maggioranza (sia assoluta che qualificata) in seno al Consiglio dei Ministri, e nelle circostanze specificate allo stesso articolo 28 del Trattato, si possa considerare efficacemente raggiunta, è necessario e sufficente che in tale maggioranza sia compreso il voto del rappresentante di uno Stato che consegue non più il 20 per cento bensì « un sesto » (cioè il 16,66 per cento) del valore totale delle produzioni di carbone e di acciaio della Comunità.

La modifica suddetta si rendeva necessaria a seguito della attribuzione alla Germania della produzione sarrese di carbone e di acciaio, che precedentemente figurava nel totale della produzione della Francia.

Si propone senz'altro l'approvazione del disegno di legge di ratifica.

CANTALUPO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato firmato in Lussemburgo il 27 ottobre 1956 che apporta modifiche al Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio del 18 aprile 1951.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.